

Pubblicato il 20/04/2024

N. 01477/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2024, proposto da Soc. Amanthea Cooperativa Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 977990159D, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bufardecì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, Sirio Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuele Carta, Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione dirigenziale n. 5708 del 24.11.2023, conosciuta in data 28.11.2023 e trasmessa dalla S.A. ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 con nota prot. n. 0257817 del 30.11.2023, avente ad oggetto “*Gara europea per l'affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di gestione di n. 5 asili nido comunali ubicati nel Comune di Siracusa tramite piattaforma telematica SITAS e-procurement con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gara n. 9054708 suddivisa in due lotti CIG lotto 1: 977990159D; CIG lotto 2: 9779965A6C Comunicazione aggiudicazione*” nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 in favore del RTI ESPERIA 2000/SIRIO;

Ove occorra e possa:

- dei verbali di gara nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 con riferimento alla mancata esclusione dalla gara dell'odierno RTI controinteressato nonché all'ammissione alle fasi successive relative alla valutazione e attribuzione dei punteggi tecnici ed economici compresa la collocazione al primo posto in graduatoria per il lotto n. 1;

E PER IL SUBENTRO

- dell'odierna ricorrente nell'esecuzione del servizio di cui al lotto n. 1, previa occorrendo la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente, pari all'utile di impresa, ricavabile dall'offerta presentata in gara,

NONCHÉ

AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

- per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l'istanza prot. n. 255377 del 28.11.2023, relativamente al lotto n. 1,

previa declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento

- della nota prot n. 276617 del 28.12.2023, nella parte in cui la S.A., facendo seguito alla precedente nota prot. n. 269633 del 15.12.2023 di acceso parziale e riscontrando definitivamente l'istanza prot. n. 255377 del 28.11.2023, ha negato l'accesso all'offerta tecnica nella sua versione integrale e ai giustificativi resi dal RTI odierno controinteressato nel corso del sub-procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 97, comma 3 e ss, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sirio Società Cooperativa Sociale il 19/2/2024:

- a) ove e per quanto occorrer possa, della norma di cui all'art. 12 del disciplinare della gara, di cui infra, indetta dal Comune di Siracusa con bando pubblicato il 26/05/2023, ove detta norma dovesse essere interpretata nel senso di richiedere la presenza di un coordinatore, ex lett. c) punto 4), con i requisiti ivi richiesti, riguardanti l'anzianità di servizio nel ruolo e il titolo di studio, sia nel caso in cui la Cooperativa concorrente abbia fatto valere servizi in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici sia in quello in cui abbia fatto valere servizi in favore di committenti privati;
- b) nonché d'ogni altro provvedimento preordinato e/o conseguente ovvero, in qualche modo, connesso, anche non conosciuto dalle odierni ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e della Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 e di Sirio Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia in esame ha ad oggetto l'aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Comune di Siracusa per l'affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione di n. 5 asili nido comunali, per complessivi 29 mesi, suddivisa in due lotti, il primo relativo all'affidamento di tre strutture ricettive, il secondo per l'affidamento delle restanti due strutture.

Alla gara, relativamente al lotto n. 1, hanno partecipato quattro ditte, tra le quali l'odierna ricorrente e il costituendo raggruppamento temporaneo composto da ESPERIA 2000 Soc. Coop. (mandataria) e SIRIO Soc. Coop. (mandante), odierno controinteressato (da ora RTI).

All'esito delle operazioni, il RTI controinteressato risultava primo nella graduatoria con un punteggio complessivo di 87,002 punti, mentre la ricorrente si posizionava al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 85,17 punti.

Con verbale n. 3 del 05.09.2023, poiché la documentazione amministrativa prodotta dal RTI risultava carente, sia con riguardo alle dichiarazioni relative al coordinatore pedagogico che relativamente alle certificazioni ISO 9001/2015 e UNI 11034/2023, la Commissione aggiudicatrice attivava il soccorso istruttorio e, all'esito del riscontro positivo in ordine alla documentazione prodotta ed ai chiarimenti resi dal rappresentante del RTI, lo ammetteva definitivamente alla gara. Successivamente, a seguito dell'apertura delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione procedeva alla richiesta di giustificativi per la verifica di anomalia ex art. 97, comma 4, D.Lgs 50/2016 avuto riguardo all'offerta del RTI e, con verbale n. 12 del 21.11.2023, ritenuta l'offerta in questione congrua, proponeva di aggiudicare al controinteressato i servizi di cui al lotto n. 1.

In data 27.11.2023, il Comune di Siracusa pubblicava, infine, all'albo pretorio online la determina dirigenziale n. 5708 del 24.11.2023 di aggiudicazione definitiva della gara al raggruppamento controinteressato.

2. La ricorrente faceva, quindi, istanza di accesso agli atti sia del procedimento di soccorso istruttorio che del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta che il Comune riscontrava parzialmente, negando l'accesso alla offerta tecnica nella sua versione integrale e non consentendo l'accesso ai giustificativi resi dal RTI in sede di verifica dell'anomalia.

3. Con il ricorso principale, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del RTI, la declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato, e in subordine, la condanna del Comune di Siracusa al risarcimento del danno per equivalente, deducendo, in estrema sintesi: 1) la mancata produzione da parte del RTI, nel termine assegnato dalla Commissione in sede di soccorso istruttorio, della documentazione necessaria a comprovare il possesso da parte del coordinatore pedagogico dei requisiti richiesti dall'art. 12 lett. c) del disciplinare di gara e, segnatamente, del "*certificato attestante l'esperienza triennale nel ruolo ed il titolo di studio posseduto*"; 2) la inidoneità delle

certificazioni di qualità relative ai servizi per l'infanzia prodotte dalla mandante del RTI, in quanto rilasciate dalla Perry Johnson Registrars Inc, società accreditata presso l'ente britannico UKAS Management Sistem, come tali non spendibili nelle procedure di gara europee, dopo la BREXIT; 3) ha infine proposto istanza ex art. 116 comma 2, c.p.a..

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso stante l'infondatezza nel merito delle doglianze di parte ricorrente in quanto: 1) secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 12, lett. c, n.4) del Disciplinare, il "certificato comprovante l'anzianità di servizio nel ruolo ed il titolo di studio" del coordinatore pedagogico deve intendersi richiesto esclusivamente per il caso di servizi prestati presso committenti privati, mentre i servizi fatti valere dal RTI aggiudicatario sono stati resi in favore di enti pubblici. Pertanto l'amministrazione avrebbe correttamente ritenuto idonei e sufficienti a comprovare il requisito richiesto, le dichiarazioni ed il curriculum vitae del coordinatore pedagogico prodotti dal controinteressato in sede di soccorso istruttorio, dovendo ritenersi, ribadisce la difesa dell'ente, che *"la comprova della presenza del coordinatore pedagogico, allegando l'attestato di servizio comprovante l'esperienza triennale e il titolo di studio, era previsto ESCLUSIVAMENTE per i servizi prestati presso i privati"*. La mancanza dei certificati relativi al coordinatore pedagogico non poteva, in definitiva, essere considerata causa di esclusione; 2) le certificazioni di qualità prodotte dalla mandante del RTI aggiudicatario Cooperativa Sirio rilasciate dalla Perry Johnson Registrars Inc, società accreditata presso l'ente britannico UKAS devono ritenersi valide e spendibili.

4. Si è costituito in giudizio il raggruppamento controinteressato argomentando anch'esso circa l'infondatezza delle censure attoree in quanto: 1) la norma, contenuta nell'art. 12 del disciplinare è chiara nel distinguere, circa i servizi resi negli ultimi tre anni: a) tra l'ipotesi in cui siano stati resi in favore di pubbliche amministrazioni (in tal caso la prova va fornita con le modalità di cui ai numeri 1) e 2), che non contengono alcun riferimento al coordinatore pedagogico); b) e l'ipotesi in cui i servizi richiesti siano stati resi in favore di committenti privati (in tal caso, la prova andrà fornita con le modalità di cui ai numeri 3) e 4): tra queste

ultime e solo tra queste ultime è prevista una documentazione attestante la presenza di un coordinatore pedagogico, munito dell'esperienza e dei titoli richiesti. Una diversa interpretazione della norma del disciplinare, ha precisato, oltre a confliggere con la piana previsione letterale dell'art. 12, apparirebbe in contrasto col principio del *favor participationis*. In ogni caso, rileva il controinteressato che nel caso in cui fosse richiesta la presenza del coordinatore pedagogico anche con riguardo ai servizi resi dal concorrente in favore di enti pubblici, il RTI ha dato piena prova della presenza di detta figura professionale; 2) la clausola de qua sarebbe, comunque, illegittima in quanto finirebbe con l'imporre un mezzo di prova di un requisito tecnico professionale non previsto dall'art. 83 del D.lgs 50/2016 e dall'Allegato XVII parte II al Codice dei contratti (applicabile al caso in esame, ex art. 226 del D.lgs. 36/2023), che nell'elenco dei mezzi per provare le capacità tecnico-professionali degli operatori economici non contempla la certificazione riguardante l'anzianità di servizio e il titolo di studio dei collaboratori (nella specie, il coordinatore pedagogico) degli operatori concorrenti.

5. Con ordinanza n.44/2024 ex art. 55, comma 10, è stata accolta l'istanza cautelare, ai soli fini di una sollecita definizione del merito della controversia, nonché l'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.

6. Con ricorso incidentale notificato il 7.2.2024 e depositato il 19.2.2024, il RTI controinteressato ha impugnato la norma di cui all'art. 12 del disciplinare della gara: a) per l'ipotesi in cui detta norma dovesse essere interpretata nel senso di richiedere la presenza di un coordinatore, ex lett. c) punto 4), con i requisiti ivi richiesti, riguardanti l'anzianità di servizio nel ruolo e il titolo di studio, sia nel caso in cui la Cooperativa concorrente abbia fatto valere servizi in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici sia in quello in cui abbia fatto valere servizi in favore di committenti privati; b) e, comunque, illegittima atteso che essa impone un mezzo di prova di uno dei requisiti di capacità tecnico-professionale degli operatori economici non prevista dal combinato disposto dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dall'Allegato XVII parte II al Codice, che alla lett. f), con riferimento ai titoli di studio e professionali del prestatore dei servizi ne richiede esclusivamente l'indicazione e non anche la certificazione.

7. In vista della pubblica udienza, le parti hanno depositato documenti, memorie difensive e memorie di replica, illustrando le questioni controverse ed insistendo nelle già formulate conclusioni.

8. Alla pubblica udienza in data odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.

9. Il ricorso principale è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.

9.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 12 del disciplinare; sostiene che il RTI ESPERIA 2000/SIRIO avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto non aveva dimostrato, con apposita documentazione, in sede di soccorso istruttorio, il possesso del requisito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 del disciplinare, il quale richiedeva la produzione di un certificato attestante l'anzianità di servizio nel ruolo e il titolo di studio.

Afferma, in particolare, che la Commissione di gara, in assenza di uno specifico elemento documentale a supporto, non poteva, in alcun modo, accertare la "sussistenza dell'esperienza triennale nel ruolo" sulla base di una mera "dichiarazione verbale" del legale rappresentante della mandataria, Coop. ESPERIA 2000.

Precisa che, considerato che dalle informazioni riportate nel curriculum vitae, la signora Alfia Fichera aveva svolto le funzioni di coordinatrice pedagogica presso l'asilo comunale di Misterbianco, dal 1991 al 1996, alle dipendenze della Cooperativa Sociale "Città Nuova" e, dal 1997 al 1999, alle dipendenze della Cooperativa Sociale "Social Progress", la dichiarazione sostitutiva congiunta prodotta in sede di soccorso istruttorio avrebbe dovuto essere accompagnata, oltre che dal curriculum vitae, da una certificazione attestante l'anzianità di servizio nel ruolo, tanto più che tale servizio non era stato prestato a favore della Cooperativa Esperia 2000, cosicché il legale rappresentante di quest'ultima non poteva rendere dichiarazioni in merito.

Aggiunge che non è stato comprovato il possesso del titolo necessario per lo svolgimento delle funzioni in questione (diploma di secondo grado fino al 2005 e successivamente diploma di laurea).

In estrema sintesi, parte ricorrente sostiene che il possesso del requisito della “presenza del coordinatore pedagogico ... con almeno 3 anni di anzianità di servizio” andava comprovato, a pena di esclusione, con la produzione dei certificati attestanti l’anzianità di servizio e il titolo di studio.

La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate.

Va, in primo luogo, delineato il perimetro normativo di riferimento.

L’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone, come noto, che: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ordine all’interpretazione di tale disposizione va richiamata la recente sentenza della sezione n. 2202 del 13 luglio 2023 in cui, precisato che il predetto art. 83, c. 9 contempla la possibilità di sanare le mancanze di documenti anche essenziali, purché riferite a requisiti effettivamente posseduti al termine di presentazione delle offerte, si è affermato che, in coerenza con il principio di derivazione europea del *favor participationis*, va esclusa l’attivazione del soccorso istruttorio procedimentale solo a fronte di irregolarità essenziali non sanabili.

L’art. 12 del disciplinare di gara, la cui rubrica era “requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa”, dopo avere statuito che i concorrenti, a pena di esclusione, dovevano essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti, prescriveva, la “*presenza di un coordinatore pedagogico per ciascun lotto con minimo 3 anni di anzianità di servizio nel ruolo relativo a servizi educativi mesi 3-36 con capacità ricettiva di almeno 20 posti ed in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente. Per il coordinatore è richiesto il certificato attestante l’anzianità di servizio nel ruolo ed il titolo di studio*”.

È pacifico che il RTI aggiudicatario non ha presentato, nemmeno dopo l'attivazione del soccorso istruttorio, il certificato attestante l'attività di servizio svolta dalla signora Alfia Fichera, con le funzioni di coordinatrice pedagogica, presso l'asilo comunale di Misterbianco, dal 1991 al 1999, né quello relativo al titolo di studio.

Il primo problema che, pertanto, il collegio deve affrontare è se il bando imponeva tale produzione a pena di esclusione o ammetteva la comprova nella forma della dichiarazione sostitutiva.

Orbene, il collegio rileva che non appare convincente il riferimento fatto dalla stazione appaltante e dal controinteressato alla previsione espressa di una diversa modalità di comprova secondo che il servizio fosse stato prestato in favore di un soggetto pubblico di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4.

Dall'impaginazione del disciplinare risulta, infatti, che tali previsioni erano riferite alla comprova del requisito di cui alla lettera "c" ovvero alla *"esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di gestione asili nido con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati con una capienza di almeno 45 posti (il dimensionamento può essere realizzato mediante sommatoria di più servizi nido) di cui almeno uno con capienza non inferiore a 24 posti e di cui almeno uno assegnato con contratto d'appalto pubblico"*.

Con riferimento al requisito della presenza del coordinatore con adeguata esperienza si ha, invece, un mero riferimento alla "richiesta" del "certificato attestante l'anzianità di servizio", che fa sorgere il dubbio se si estendeva la disciplina prevista per la comprova dell'esecuzione di servizi analoghi e, pertanto, se, in caso di prestazione a favore di soggetti pubblici, poteva ammettersi la produzione di dichiarazioni sostitutive.

Il problema diventa, pertanto, se il bando richiedeva, a pena di esclusione, la presentazione del certificato o ammetteva anche dichiarazioni sostitutive dello stesso.

Orbene, è principio di diritto consolidato quello secondo cui se il dato testuale presenta ambiguità, l'interprete, in forza del principio di *favor participationis*, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente; conseguentemente, in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della *lex specialis* delle

procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del *favor participationis* - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli; inoltre, le clausole ambigue del bando di gara vanno interpretate anche in coerenza con le previsioni del codice dei contratti pubblici, a partire dal principio di tassatività delle cause di esclusione, con conseguente nullità degli atti adottati in contrasto con lo stesso (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 295).

È nota poi la disposizione di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, in quanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

In sostanza, alla luce delle richiamate disposizioni, né le certificazioni della pubblica amministrazione sono valide al fine di dimostrare alcunché nei confronti di altre amministrazioni, né l'amministrazione può richiedere al privato di produrre certificazioni da parte di altre amministrazioni, essendo essa stessa tenuta ad acquisirle d'ufficio presso l'amministrazione competente.

Sulla applicabilità di detta disciplina nella materia degli appalti pubblici, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente affermato che risulta evidente che gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma 1 D.P.R. 445/2000 *“riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 3 , senza che possa in alcun modo rilevare la “specialità” della disciplina dei contratti pubblici?”* (cfr C.d.S., sez. III, n.4785/2013).

Ne deriva che nel dubbio sul se l'art. 12 del disciplinare imponeva, diversamente da quanto statuito per il requisito esperienziale, a pena di esclusione, la produzione del

certificato di comprova del servizio prestato, qualora prestato a favore di Pubbliche Amministrazioni, e quello riferito al titolo di studio va privilegiata la soluzione negativa, in quanto conforme al principio del *favor participationis* e alla normativa in materia di autocertificazione.

Questa è, peraltro, l'interpretazione data dalla stazione appaltante; dal verbale n. 2 del 23 agosto 2023 risulta, infatti, che il Presidente della Commissione riferiva di avere ricevuto dal RUP le seguenti informazioni: *“la figura di Coordinatore pedagogico è da intendersi quale figura aziendale e non di esclusiva pertinenza dei lotti della gara in oggetto, cosa peraltro in linea con la normativa regionale, ed alla quale si fa riferimento nella lex specialis di gara all'art. 12 del Disciplinare di gara e all'art. 11 del Capitolato Speciale d'appalto; segnatamente al Disciplinare di gara (pag. 14, art. 12), riguardo alla richiesta della presenza di un coordinatore pedagogico per ciascun lotto, avente minimo 3 anni di anzianità di servizio nel ruolo ed il previsto titolo di studio avendo il riscontro mera funzione dichiarativa, questo può essere assolto tramite autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, contenente l'identificazione del soggetto che riveste tale mansione al momento della presentazione dell'offerta di gara”*.

Deve, inoltre, rilevarsi che, qualora si accedesse all'opposta soluzione, il RTI controinteressato non potrebbe, comunque, essere escluso dalla gara, in quanto dovrebbe ritenersi fondato il secondo motivo del ricorso incidentale con cui il medesimo ha dedotto l'illegittimità della richiesta della certificazione la quale di sostanza nell'imposizione di un mezzo di prova della capacità tecnico-professionale non previsto dal combinato disposto tra l'art. 83 del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e l'Allegato XVII parte II al Codice (applicabile al caso in esame, ex art. 226 del D.lgs. 36/2023), che elenca i mezzi per provare le capacità tecnico-professionali degli operatori economici, tra i quali non è compresa la certificazione riguardante l'anzianità di servizio e il titolo di studio del collaboratore (nella specie, coordinatore pedagogico) della ditta concorrente.

Acclarata la non necessità della produzione del certificato di servizio e del titolo di studio, occorre chiedersi se la controinteressata ha o meno adeguatamente comprovato il requisito in questione.

La risposta è positiva.

Dal verbale n. 4 del 13 settembre 2023 e dai relativi allegati risulta che l'RTI aggiudicatario, riscontrando la richiesta documentale avanzata dalla stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio, ha prodotto una dichiarazione, resa dai legali rappresentanti delle cooperative Sirio ed Esperia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con allegati i relativi documenti d'identità, circa la presenza di un coordinatore pedagogico per ciascun lotto con minimo 3 anni di anzianità di servizio nel ruolo relativo a servizi educativi mesi 3-36 con capacità ricettiva di almeno 20 posti ed in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente.

A supporto della dichiarazione ha prodotto il *curriculum vitae* del coordinatore (Alfia Fichera), con indicazione del servizio prestato a tale titolo presso l'asilo nido comunale di Misterbianco, del titolo di studio, nonché allegazione del documento d'identità.

Trattasi, a ben vedere, di documentazione idonea a comprovare il requisito in questione il quale, è bene precisarlo, fa capo al RTI; deve, peraltro, rilevarsi come possa attribuirsi valenza di dichiarazione sostitutiva anche al *curriculum* in quanto sottoscritto dall'interessata e accompagnato dal documento di riconoscimento.

Deve, peraltro, rilevarsi che nessuna contestazione in ordine all'effettività del servizio dichiarato è stata nemmeno avanzata dalla ricorrente che non ha messo in dubbio il possesso del requisito, ma unicamente la sua adeguata dimostrazione.

Concludendo sul punto può, pertanto, ritenersi infondato il primo motivo atteso che, ad avviso del Collegio, la decisione della stazione appaltante di ammettere alla gara il costituendo R.T.I., ritenendo idonea e sufficiente la documentazione da questo prodotta a comprova del requisito di anzianità e del titolo di studio del coordinatore pedagogico, deve ritenersi legittima.

9.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Come di recente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale il Collegio ritiene di aderire, *“l'esame complessivo della normativa, eurounitaria e interna, in materia di appalti, consente di ritenere che le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento di altro Stato europeo, firmatario dell'accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), qual è l'ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi*

accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. (cfr. nello stesso senso Delibera ANAC n. 498 del 25 ottobre 2022 che richiama Cons. di Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5513 cit.; si veda anche Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 giugno 2021). L'opposta conclusione sulla non idoneità, nella specie, delle certificazioni rilasciate dall'organismo di valutazione della conformità, oltre a non trovare fondamento nella sopra citata sentenza della Corte di Giustizia, potrebbe contrastare con l'art. 87 del Codice, con il Regolamento CE n. 765/2008 e con i principi di concorrenza, non discriminazione e mutuo riconoscimento. Pertanto, nel caso in esame la stazione appaltante ha legittimamente ritenuto valida la certificazione di conformità al sistema di gestione ambientale rilasciata da un organismo accreditato dal proprio ente unico nazionale, firmatario dell'accordo di mutuo riconoscimento EA Multilateral Agreement (EA MLA), come espressamente previsto dal disciplinare di gara" (C.d.S., sez. V, n. 9628 del 9 novembre 2023).

Ne discende, anche sotto detto profilo, la correttezza dell'operato del Comune che ha ritenuto le certificazioni prodotte dal RTI valide ed idonee a soddisfare il requisito prescritto dalla legge di gara.

10. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.

11. L'infondatezza del ricorso principale, determina il venir meno dell'interesse all'esame del ricorso incidentale, di cui va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso principale e, per l'effetto, dichiara il ricorso incidentale improcedibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna delle parti resistenti, liquidandole in complessivi € 1.500,00 per ciascuna parte (totale € 3.000,00), oltre IVA e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ventura

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO